

Milano, 26 luglio 2021

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Mario Carnevale

Dott.ssa Mariella Spada

Dott. Giuseppe Zoldan

Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico finanziaria concernente la Preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

Egregio Collegio,

con la presente si trasmette la Relazione Illustrativa concernente la Preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) sottoscritta in sede negoziale in data 14 luglio 2021.

La relazione allegata è costituita solo dalla Parte Illustrativa mentre per la Parte Tecnico-finanziaria si rinvia alla relazione che verrà presentata in sede di controllo della destinazione delle risorse decentrate relative al corrente anno.

Allegati:

1. Preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), unitamente alle tabelle di ripartizione dell'incentivazione (Tabella 1: Criteri di ripartizione figure professionali opere e lavori; Tabella 2: Criteri di ripartizione figure professionali beni e servizi; 3: Decurtazione Quota incentivo.)
2. Criteri di costituzione del Fondo Opere e Lavori e del Fondo Forniture e Servizi (tabelle 4 e 5)
3. Relazione Illustrativa

Distinti saluti.

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Avv. Valerio Iossa

COMUNE DI MILANO

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria concernente la Preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche

(art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della Preintesa

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto della Preintesa ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		14.07.2021- sottoscrizione, mediante condivisione formale, della Preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche
Periodo temporale di vigenza		<p>La Preintesa produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione definitiva. Essa verrà recepita nel Regolamento di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016).</p> <p>La relativa disciplina riportata in allegato alla preintesa, ad avvenuta approvazione del Regolamento, troverà applicazione per i lavori, beni e forniture la cui procedura di gara o lettera di invito sia stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice (19.04.2016). Per quanto concerne gli appalti relativi a beni e forniture l'incentivazione verrà riconosciuta a decorrere dall'1.01.2018.</p>
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p><u>Presidente:</u> Direttore Operativo: Dott.ssa Carmela Francesca</p> <p><u>Componenti:</u> Direttore Organizzazione e Risorse Umane: Avv. Valerio Iossa Direttore Amministrazione Risorse Umane: Dott. Francesco Longoni Direttore Unità Gestione Fondi economici e Relazioni Sindacali: Dott.ssa Elena Miglia Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, RSU</p>
Soggetti destinatari		Personale dipendente dell'Ente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		La disciplina regola i criteri di ripartizione dell'incentivo Funzioni Tecniche previsto dall'art. 113 del Codice degli Appalti (D.lgs. 50-2016)
	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</p> <p>Si</p>

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. No
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimen to comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Il Piano della Performance é stato definito con deliberazione G.C. 579 del 25.05.2021 e l' approvazione del Piano degli Obiettivi 2021/2023.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione aggiornato con deliberazione G.C. n. 306 del 26.03.2021
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013? Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La relazione della Performance relativa all'anno 2020 è stata validata dal Nucleo Indipendente di valutazione in data 19.04.2021.
Eventuali osservazioni		

I.2 - Modulo2 *Illustrazione dell'articolato della Preintesa*

a) Illustrazione di quanto disposto dalla Preintesa

La pre-intesa disciplina i criteri di ripartizione dell'incentivo per le Funzioni Tecniche secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

La materia oggetto della pre-intesa é annoverata nella elencazione di cui all'art. 7 alla lettera g) che prevede " i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva". Il rinvio alla contrattazione integrativa è contenuto nell'art. 113 D.lgs. 50/2016, comma 3, secondo il quale "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.

Di seguito la struttura e una breve illustrazione della disciplina che si compone di 5 articoli ed è corredata da n. 3 Tabelle:

Tabella 1: Criteri di ripartizione figure professionali Opere e Lavori

Tabella 2: Criteri di ripartizione figure professionali Servizi e Forniture

Tabella 3: Decurtazione Quota incentivo

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	OGGETTO	BREVE ILLUSTRAZIONE
	Preambolo	Nuova disciplina	L'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in vigore dal 19.04.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 163/2006, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche".
		Ambito e modalità di applicazione	La disciplina si applica, per quanto concerne la definizione dei destinatari ed i criteri di ripartizione dell'incentivo, ai lavori, beni e forniture la cui procedura di gara o lettera di invito sia stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice (19.04.2016), secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento. Per gli appalti relativi a forniture di beni e servizi la disciplina trova applicazione dal 1.01.2018
		Valori soglia per l'applicazione della nuova disciplina	La disciplina concerne gli appalti di lavori o opere di importo a base di gara superiore a € 100.000,00 e gli appalti di servizi e le forniture di importo superiore a € 40.000,00.
		Casi particolari	
		a) Contratti misti	Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art.28, comma 1 del Codice degli appalti e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
		b) Appalti suddivisi in lotti	In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale", rispettivamente ai sensi dell'art. 3, lett. qq) e art. 3, lett. ggggg) del Codice.

		Principi costituzione Fondo	Il Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, secondo i criteri e le modalità previsti nel Regolamento, senza considerare i ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
		Quota 80%	L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura ad incentivare l'attività del personale che svolge le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
		Quota 20%	Il restante venti per cento delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori, oltre ad attività formative afferenti le destinazioni sopraindicate.
		Criteri individuazione risorse per il finanziamento del Fondo per opere e lavori e per forniture di beni e servizi	Le risorse da conferire al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara in base ai criteri distinti per opere e lavoro da quelli relativi a beni e servizi. Essi sono rappresentati nelle tabelle 4 e 5 che non costituiscono oggetto della Pre-intesa
Art. 1	CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE		
	1°) Funzioni Tecniche Incentivabili	Attività incentivabili	Il Fondo, nella quota individuata dall'art. 113 D.lgs. 50/2016 (80%) è destinato esclusivamente all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato di seguito indicate: 1. programmazione della spesa per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture; 2. verifica preventiva dei progetti di opere e lavori; 3. predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 4. responsabile unico del procedimento; 5. esecuzione dei contratti pubblici; 6. direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione; 7. collaudo tecnico amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel caso di lavori o nel caso di servizi e forniture verifica di conformità.
	1b) Destinatari	Contratti di lavori-	L'articolo in esame individua il personale coinvolto

		Personale interessato	<i>nell'espletamento delle funzioni tecniche ed interessato alla ripartizione dell'incentivo, distinguendo gli ambiti dei lavori da quelli relativi a beni e servizi</i>
1c) Gruppo di lavoro	Gruppo di lavoro		<p><i>Il punto in esame definisce le modalità di costituzione e modifica dei gruppi di lavoro.</i></p> <p><i>Esso prevede anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti per l'espletamento di particolari attività al fine di sopperire a carenze quantitative e qualitative di professionalità interne al Comune di Milano</i></p>
	Atto di costituzione		
	Comunicazione nomina agli interessati		
	Modifica gruppo di lavoro		
	Convenzioni con altri Enti per la partecipazione al Gruppo di Lavoro		
1d) Criteri per il riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche	Criteri generali		<p><i>L'articolo in esame disciplina i criteri di ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche stabilendo che Le somme destinate all'incentivo per le funzioni tecniche, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro e tra le diverse figure professionali secondo le tabelle allegate alla pre-intesa (tabella 1-lavori e opera; tabella 2 beni e forniture)</i></p> <p><i>La ripartizione avviene sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto definito nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.</i></p>
	Coincidenza di ruoli		<i>L'articolo disciplina il caso in cui il RUP o altro dipendente coinvolto nel Gruppo di lavoro svolga più funzioni prevedendo il riconoscimento di un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.</i>
	Interruzione del processo per la realizzazione di opere o l'erogazione di servizi/forniture		<i>L'articolo regola il caso in cui il processo si interrompa, dopo la fase di gara, per scelte o ragioni non attribuibili ai dipendenti coinvolti nelle fasi successive prevedendo che l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento a condizione che si concluda la fase dell'affidamento.</i>
	Sostituzione dipendente		<i>In caso di sostituzione di un dipendente coinvolto in una delle fasi dell'opera, lavoro, fornitura e servizio, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo determinato dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'attività effettivamente svolta in base allo stato di avanzamento dei lavori e/o della esecuzione delle prestazioni contrattuali, valutata anche proporzionalmente al tempo previsto per la fase di lavoro a cui è dedicato.</i>
	Personale dirigenziale		<i>Come indicato espressamente dall'art. 113 D.lgs. 50/2016, Il personale con qualifica dirigenziale, in relazione alla normativa vigente, viene escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Le quote previste per attività eseguite da tale personale non sono distribuite e costituiscono economia. Sono invece ammessi alle incentivazioni di cui alla presente disciplina i dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità.</i>
	Personale esterno		<i>La disciplina prevede che le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune di Milano, non possono essere erogate e costituiscono economie.</i>
1e) Accertamento delle attività svolte e determinazione dell'incentivo da liquidare	Ripartizione annuale		<p><i>Il presente punto disciplina le modalità di accertamento delle attività svolte e le modalità di determinazione dell'incentivo da liquidare stabilendo in sintesi:</i></p> <p><i>-l'incentivo viene determinato annualmente al compimento delle singole attività incentivabili o all'approvazione dei singoli stati di avanzamento, nella misura, rispettivamente del 80% della quota</i></p>

			<p>prevista.</p> <p>-Il saldo viene determinato all'atto dell'emissione del certificato del collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità.</p>
ART 2	RIDUZIONE DEI COMPENSI		
Art. 2	Criteri per la Riduzione dei compensi in caso di ritardi o aumento dei costi	Ritardi e aumento dei costi	<i>In conformità a quanto previsto dall'art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 l'articolo in esame disciplina i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. Le percentuali di riduzione delle quote di incentivo sono riportate alla tabella n. 3 allegata alla preintesa</i>
		Giustificato motivo per esclusione delle penalità	<i>Il punto in esame prevede che le penalità non si applicano in caso di giustificato motivo che si verifica quando sia riferito ad elementi del tutto estranei alla sfera di attività dei soggetti che sono coinvolti nelle rispettive fasi dell'opera, lavori, forniture e servizi e sulle quali non hanno diretta responsabilità in termini di competenza diretta, di impulso, coordinamento, verifica e controllo.</i>
		Recupero del ritardo	<i>Non si applicano le riduzioni riferite ai tempi di esecuzione dei contratti, nel caso in cui il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'attività e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva</i>
Art. 3	Liquidazione dell'incentivo	Condizioni per erogazione incentivo	<p><i>Il presente articolo disciplina le modalità di liquidazione dell'incentivo</i></p> <p><i>Per le attività effettivamente concluse secondo quanto indicato nel punto 1e) della pre-intesa la liquidazione è effettuata nella misura del 80% della quota prevista.</i></p> <p><i>Il saldo di tutte le attività viene liquidato all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo, Certificato regolare Esecuzione, Certificato di verifica conformità o redazione del verbale di accertamento tecnico contabile nel caso di risoluzione del contratto.</i></p>
		Limite trattamento economico complessivo	<p><i>Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla norma rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi.</i></p> <p><i>Per trattamento annuo lordo s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.</i></p>
Art. 4	Monitoraggio applicazione del Regolamento	Organismo Paritetico di Garanzia	<i>L'articolo prevede la costituzione di un Organismo Tecnico di Garanzia allo scopo di monitorare e facilitare la coerente applicazione del Regolamento all'interno dell'Ente. L'organismo fornisce il supporto ai soggetti responsabili delle diverse fasi, anche con riguardo al rispetto delle tempistiche di erogazione dell'incentivo e della soluzione di eventuali criticità</i>
Art. 5	Clausole finali		<i>L'articolo in esame prevede le modalità con le quali le parti negoziali effettueranno la verifica periodica relativa all'attuazione della disciplina</i>

- b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

//

- c) Gli effetti abrogativi impliciti

La Preintesa non determina effetti abrogativi impliciti di alcune norme contrattuali relative a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

- d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premiabilità* ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

//

- e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche*

//

- f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

La disciplina in oggetto, in coerenza con le previsioni contenute nell'art. 113, è finalizzata a premiare la prestazione dei dipendenti coinvolti nelle fasi di programmazione ed esecuzione dei contratti pubblici affinché sia migliorata l'efficienza e l'efficacia della gestione contrattuale sia dell'esecuzione delle opere che delle forniture e servizi

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Nessuna.